



Newsletter n. 12 del 5 Giugno 2012

1. Manifestazioni a premio – Apertura di Prema on-line alle Camere di Commercio

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere e le principali Camere di Commercio, ha implementato il **servizio telematico Prema on-line** utilizzato dalle imprese per la trasmissione della documentazione relativa ai concorsi a premio.

L'apertura della nuova procedura informatica alle Camere di Commercio semplifica gli adempimenti delle imprese nella fase conclusiva dei concorsi a premio e migliora la tutela del consumatore per la corretta aggiudicazione dei premi.

Nei prossimi mesi, le Camere di Commercio a cui le imprese si rivolgeranno per gli adempimenti previsti in fase di assegnazione dei premi dall'art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, potranno acquisire direttamente dal servizio telematico tutta la documentazione trasmessa dai soggetti promotori o loro delegati, senza richiedere loro il cartaceo.

Non sarà più l'impresa ma la Camera di Commercio a inoltrare al Ministero il verbale di chiusura.

Qualora per il singolo concorso il Ministero abbia emesso determinati atti non caricati su Prema on-line, l'impresa sarà comunque tenuta a consegnarli, spontaneamente o su richiesta, alla Camera di Commercio che dovrà redigere il processo verbale delle operazioni svolte per il concorso a premio.

L'accesso da parte delle Camere di Commercio avverrà nel pieno rispetto del Codice per la protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

La nuova procedura trova immediata applicazione per le imprese che si avvalgono di quelle Camere di Commercio che aderiscono al periodo sperimentale.

Per le altre sarà necessario attendere la data di entrata a regime del nuovo sistema.

(Fonte: *Ministero dello Sviluppo Economico*)

Per accedere al servizio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/lcG5jW>

2. Gas fluorurati ad effetto serra – istituito il Registro nazionale gestito dalle Camere di Commercio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012, il **D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43**, recante "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra".

Il decreto, che è entrato formalmente in vigore il 5 maggio scorso, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate**.

La gestione di tale Registro e' affidata alle **Camere di Commercio capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma**.

A questo registro dovranno iscriversi le persone che svolgono attività su apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e antincendio che contengano almeno 3Kg (o 6Kg, se perfettamente sigillate) di gas fluorurati ad effetto serra.

L'iscrizione al Registro Nazionale per le persone e imprese soggette all'obbligo dovrà avvenire, **esclusivamente per via telematica**, entro 60 giorni dalla sua istituzione e previo pagamento dei diritti di segreteria il cui ammontare deve essere ancora definito con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli operatori dovranno inoltre essere abilitati all'attività attraverso il possesso di un certificato rilasciato da un organismo apposito, dopo il superamento di un esame. Il certificato avrà durata decennale, successivamente dovrà essere rinnovato a cura dell'interessato.

Le imprese che svolgono attività con i gas in esame, saranno certificate solo se dimostreranno all'organismo un adeguato numero di operatori certificati e di dotazione di strumentazione, in relazione al volume di lavori previsto.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Gas fluorurati ad effetto – Istituito il registro nazionale.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=486>

3. Diritto annuale 2012 – Pagamento entro il 18 giugno 2012

Le imprese già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) al **1° gennaio 2012** devono versare il diritto annuale 2012 alla Camera di Commercio di competenza (dove risulta iscritta la Sede e/o le unità locali) entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro il 16 giugno 2012 che quest'anno, cadendo di sabato, slitta al **18 giugno 2012**.

Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello F24 telematico.

Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, e cioè entro il 16 luglio 2012, è comunque possibile effettuare il versamento **maggiorando l'importo dello 0,40%** (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imprese che hanno sedi secondarie o unità locali in più province, prima di calcolare l'importo da pagare, verificare se la Camera di Commercio interessata ha provveduto ad un eventuale maggiorazione degli importi del diritto annuale.

Le imprese e i soggetti che hanno trasferito la sede legale da una provincia a un'altra dopo il 1° gennaio 2012, versano il diritto 2012 per la sede alla Camera di provenienza.

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare le tabelle degli importi dovuti si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti** – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

4. Privacy e comunicazioni elettroniche – Emanati due innovativi decreti legislativi

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2012, due decreti legislativi, datati **28 maggio 2012, nn. 69 e 70**, con i quali sono state recepite le “normative europee in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica” e in tema di “servizio universale e diritti degli utenti”.

I due decreti, emanati in attuazione del recepimento delle direttive europee 2009/140/CE e 2009/136/CE, relative al nuovo quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche, e in esecuzione della delega al Governo di cui alla Legge Comunitaria 2010, apportano modifiche, rispettivamente, al “**Codice per la protezione dei dati personali**” di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e al “**Codice delle comunicazioni elettroniche**” di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni.

Il primo decreto legislativo recepisce la normativa europea in materia di **reti e servizi di comunicazione elettronica**; di accesso alle reti di comunicazione elettronica e risorse correlate e all'interconnessione delle medesime; di autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione.

L'altro decreto legislativo recepisce la normativa comunitaria in tema di **servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti** e di servizi di comunicazione elettronica; **trattamento dei dati personali** e a tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

L'obiettivo principale dei due decreti legislativi è quello di **rafforzare il mercato delle telecomunicazioni** e incentivare gli investimenti in nuove infrastrutture dedicate a questo settore, promuovendo al contempo l'innovazione e **tutelare maggiormente la privacy dei consumatori** contro le violazioni dei dati personali e lo «spam».

Per scaricare il testo dei due decreti legislativi clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/L3CyIs>

5. DURC – Le Pubbliche Amministrazioni devono acquisirlo d'ufficio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **circolare n. 12 del 1° giugno 2012**, ha fornito indicazioni sul rilascio del DURC per gli operatori del settore e per uniformare il comportamento del personale ispettivo.

Innanzitutto la circolare ministeriale chiarisce che nell'ambito dei lavori pubblici **le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC**, sia in forza dell'art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, sia in forza dell'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, anche l'art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 5/2012, **le Amministrazioni pubbliche devono acquisire d'ufficio il DURC** sia nell'ambito dei lavori

pubblici che nei lavori privati dell'edilizia, ai sensi dell'art. 90, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008.

Nell'ambito dei lavori privati in edilizia è comunque possibile, da parte dei privati richiedere il DURC ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati ma, in tal caso, gli Istituti e le Casse Edili devono apporre sulla certificazione, a **pena di nullità**, la dicitura *“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”*, come stabilito dall'art. 40, comma 2, D.P.R. n. 445/2000).

Per quanto concerne, invece, l'acquisizione del DURC da parte dell'Amministrazione concedente, l'acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi interessati **deve essere effettuata d'ufficio dalla medesima amministrazione**, in base alla previsione del citato art. 14, comma 6-bis, del D.L. n. 5/2012.

Nella circolare vengono anche affrontati i temi della **sostituzione del DURC con autocertificazione**, della **validità del DURC** e della **dematerializzazione e consultazione del DURC**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – DURC ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271>

6. Approvato il decreto correttivo al Codice delle leggi antimafia

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 maggio 2012, ha approvato lo schema di decreto legislativo che **integra il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione** e che introduce nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Le integrazioni riguardano due aspetti:

1. **La disciplina della documentazione antimafia**. Il provvedimento mira a consentire l'immediata entrata in vigore delle norme che ridefiniscono il “catalogo” delle situazioni dalle quali si desume l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. L'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata. Le norme mirano a definire i termini secondo i quali l'amministratore giudiziario e l'Agenzia nazionale possono usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Al fine di contrastare efficacemente i tentativi di infiltrazione mafiosa, con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, **le norme che regolano l'emissione della documentazione antimafia entrano immediatamente in vigore**, mentre prima erano subordinate al decorso dei due anni dall'emanazione dei regolamenti sul funzionamento della Banca dati nazionale. Fino alla realizzazione della Banca dati, le Prefetture continuano ad utilizzare i collegamenti già in uso con i sistemi informatici realizzati sulla base della precedente normativa.

Vengono estesi i casi di controlli antimafia anche ai **membri del collegio sindacale** e degli organismi interni destinati a vigilare sul rispetto dei modelli comportamentali delle imprese.

Il provvedimento estende l'obbligo di comunicazione in tutti i casi delle interdittive antimafia ad altri soggetti istituzionali interessati, tra cui l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in vista della realizzazione del cd. rating di impresa, nonché l'Autorità Giudiziaria, titolare del potere di proporre l'adozione di misure di prevenzione.

Le modifiche apportate oggi al Codice delle leggi antimafia attuano una **completa decertificazione del procedimento di rilascio della documentazione antimafia.**

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/LOUp4v>

7. SISTRI – All’orizzonte una ennesima proroga?

Il SISTRI non trova pace! Il termine per l’avvio operativo del SISTRI, attualmente fissato nella data del prossimo 30 giugno 2012, potrebbe **slittare**, anziché al 31 dicembre 2013, come previsto dall’art. 29 della prima bozza di “decreto legge Sviluppo” predisposta dal Consiglio dei Ministri, **al 31 dicembre 2012.**

Il ministro dell’Ambiente Corrado Clini è determinato a non derogare dalla data ufficiale, fissata al 30 giugno 2012), mentre il ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, si è mostrato favorevole a un rinvio quanto meno fino al **31 dicembre 2012.**

Le ipotesi di una nuova proroga del SISTRI sarebbero contenute in un decreto del Ministero dell’Ambiente che è stato portato in Consiglio dei Ministri il 25 maggio scorso, che però ha rimandato ogni decisione ad un prossimo incontro. Oltre alla proroga del SISTRI, il decreto potrebbe contenere anche altre **modifiche e semplificazioni** richieste dalle associazioni dell’autotrasporto, come la possibilità per gli operatori della filiera dei rifiuti di indicare le quantità anche in volume e non solo in peso, o di poter passare alla modalità cartacea in caso di furto, perdita o danneggiamento delle chiavette USB.

Poco probabile, invece, che venga accolta un’altra importante richiesta della filiera dei rifiuti: obbligare al rispetto del SISTRI anche i **vettori stranieri** che effettuano trasporti di rifiuti in Italia.

Intanto gli autotrasportatori, per bocca del presidente di Conftrasporto Paolo Uggè, hanno minacciato il blocco dei viaggi se il SISTRI dovesse partire il 30 giugno prossimo. Secondo Uggè, infatti, il SISTRI non funziona “e lo sa anche il Ministro”

E’ bene ricordare che, anche se resta certa e ufficiale almeno la proroga al **30 novembre 2012** del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso (che scadeva il 30 aprile 2012), finora **le imprese hanno dovuto pagare per un servizio inesistente e mai partito.**

Stranezze tutte e solo italiane!!!!

8. Autoriparazione – Proposta di legge di modifica dell’art. 1 della legge n. 122 del 1992

Ai fini della presente legge l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) **meccatronica;**
- b) carrozzeria;
- c) gommista ».

In via transitoria, le imprese di autoriparazione abilitate alle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in

vigore della presente legge, possono proseguire, per i cinque anni successivi alla medesima data di entrata in vigore, l'attività suddetta.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di meccanica e quelle di elettrauto si dotano dei requisiti necessari per svolgere l'attività di meccatronica e assumono la nuova denominazione.

Questi sono i **due articoli della proposta di legge** recante “*Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione*” all'esame della IX Commissione Trasporti della Camera.

La presente proposta di legge, il cui articolo 1 unifica in una nuova categoria detta «**meccatronica**» le due preesistenti distinte attività di meccanico-motorista ed elettrauto, apportando le conseguenti modifiche all'articolo 1 della legge n. 122 del 1992, nasce dalla constatazione che, se l'evoluzione tecnologica di questi ultimi venti anni non ha modificato, se non marginalmente, i contenuti delle attività concernenti la riparazione e la manutenzione di carrozzeria e di gomme, ben altro è accaduto nel campo della meccanica-motoristica-elettrauto. Risulta, oggi, inimmaginabile lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e su parti meccaniche senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte elettrica e viceversa.

Per scaricare il testo della proposta di legge n. 4574 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/LWo5NI>

9. Risparmio di carburante ed emissioni di CO2 – On-line la guida 2012

E' disponibile la nuova edizione della **Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture**, strumento di informazione utile al consumatore e a tutti gli automobilisti.

La guida, prevista da una direttiva europea, è stata approvata con decreto interministeriale 11 maggio 2012, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti, al fine di rendere disponibili al consumatore i dati sui consumi di carburante e sulla quantità di anidride carbonica prodotta da ogni modello di auto in vendita.

Oltre all'indicazione dei consumi nei vari cicli - *urbano, extraurbano e misto* - e delle emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita al 29 febbraio 2012, la guida contiene una graduatoria dei modelli che emettono meno anidride carbonica, divisi per alimentazione a benzina (anche ibrida) o a gasolio.

Una menzione speciale è riservata ad alcuni modelli che ottengono gli stessi risultati mediante alimentazione “bifuel” (con utilizzo di GPL o metano).

Sono anche presenti alcuni modelli di auto a trazione completamente elettrica (o con motore ausiliario a benzina), che vengono evidenziati in un elenco a parte.

Si passa poi a un *vademecum* per gli automobilisti su come attuare una guida ecocompatibile, con suggerimenti validi anche dal punto di vista della sicurezza stradale e del risparmio.

Per scaricare il testo della guida clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/LbC33b>

10. Nasce un elenco di commercialisti per la gestione dei beni confiscati alle mafie

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) hanno sottoscritto a Roma un protocollo d'intesa che prevede la creazione di un **elenco di professionisti esperti in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate alle mafie**.

Entro il 20 giugno, il Consiglio nazionale dei commercialisti fornirà all'Agenzia i nominativi dei propri iscritti in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al suddetto elenco, tra i quali lo svolgimento, certificato, dell'attività di amministratore giudiziario.

Secondo quanto previsto dal protocollo, i professionisti iscritti all'elenco potranno svolgere l'incarico di coadiutore di beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché l'attività di revisione di bilanci di aziende confiscate, di valutazione, di liquidazione d'aziende confiscate e di delegato alla vendita di beni mobili.

L'accordo sottoscritto il 17 maggio 2012, in attesa che diventi pienamente operativo l'Albo degli amministratori giudiziari istituito con il D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, rappresenta un ulteriore passo in avanti sulla strada della collaborazione tra l'Agenzia e i commercialisti italiani, avviata, con un primo protocollo d'intesa, nel marzo 2011.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/KAglq0>

11. A giugno la mediazione con i commercialisti e' gratuita

Controversie in materia di condominio, incidenti stradali, successioni ereditarie, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari? Per tutto il mese di giugno sarà possibile risolverle **senza alcun costo** grazie alla mediazione fornita gratuitamente dai commercialisti italiani.

Unica spesa, i quaranta euro dovuti per le pratiche di segreteria. Un risparmio consistente per quanti vorranno avvalersi dell'offerta, dal momento che i costi medi di una mediazione si aggirano attorno ai 1500 euro.

All'iniziativa aderiscono **35 organismi di mediazione della categoria**, presenti, da Nord a Sud, sull'intero territorio nazionale, il cui elenco completo è pubblicato sul sito della Fondazione ADR Commercialisti

La mediazione obbligatoria, introdotta nel marzo del 2011, è stata estesa da poche settimane anche a materie che rappresentano una parte significativa dell'enorme mole del contenzioso civile pendente nei tribunali italiani, quali condominio e sinistri stradali.

Il **mese della mediazione gratuita** promosso dai commercialisti costituirà una buona opportunità per familiarizzare con un istituto tanto utile per abbattere costi e tempi delle giustizia civile, eppure ancora poco conosciuto, nonostante i buoni risultati conseguiti in poco più di un anno di vita.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/M2YbZf>